



**COMUNE DI TAIPANA
PROVINCIA DI UDINE**

Determinazione nr. 92 del 30-07-2024

UFFICIO SEGRETERIA

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE - ANNO 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il provvedimento n. 9 del 28/12/2023 con il quale veniva nominato responsabile del servizio con titolarità di posizione organizzativa dell'area segreteria, personale e tributi il Vicesegretario dott. Marco Del Negro;

RICHIAMATO il provvedimento n. 9 del 01/07/2024 con il quale veniva nominato responsabile dell'area finanziaria il Vicesegretario Dott. Del Negro Marco;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

ATTESO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024-2026 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20/04/2024;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della "determinazione";

PREMESSO che:

- in data 02.08.2002, a seguito della formale sottoscrizione avvenuta il 01.08.2002, è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale delle Autonomie Locali CCRL biennio economico 2001/2002 e parte normativa quadriennio 1998/2001;
- in data 26.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale del Comparto Unico - Area Enti Locali - personale dell'area non dirigente biennio economico 2002/2003 e quadriennio normativo (1^a fase) 2002/2005;
- in data 07.12.2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale del Comparto Unico - Area Enti Locali - personale dell'area non dirigente biennio economico 2004/2005 e quadriennio normativo (2^a fase) 2002/2005;
- in data 06.05.2008 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale del Personale del Comparto Unico non dirigenti, quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
- in data 27.02.2012 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale del Personale del Comparto Unico non dirigenti, quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2008/2009;
- in data 15.10.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale del Personale del Comparto Unico non dirigenti, triennio giuridico ed economico 2016/2018;
- in data 19.07.2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale del Personale del

CONSIDERATO che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge per fasi, nel rispetto delle procedure definite dal titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dei dettati contrattuali di cui al titolo II del CCRL sottoscritto in data 19.07.2023. Dette fasi possono essere riassunte come segue:

- nomina della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'art. 7, comma 3, del CCRL 19.07.2023 e
- adozione delle direttive per la contrattazione da parte dell'organo politico;
- adozione, entro il mese di febbraio (ex art. 47, comma 1, CCRL 19.07.2023), dell'atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 45 del CCRL 19.07.2023, che evidenzia le modalità di determinazione delle risorse stabili e variabili, nonché delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 del medesimo art. 45 (indennità, straordinario);
- acquisizione del parere dell'organo di revisione sulla costituzione del fondo e sugli adempimenti accessori;
- avvio del negoziato e svolgimento delle trattative secondo la tempistica indicata dagli artt. 8, comma 3, e 47, comma 2, del CCRL 19/07/2023;
- sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre-intesa);
- redazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria alla contrattazione di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, secondo gli schemi approvati dal Mef (Circolare del 19 luglio 2012 n. 25 e s.m.i.);
- acquisizione della certificazione da parte dell'organo di revisione sulla pre-intesa, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001;
- autorizzazione da parte dell'organo politico alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo definitivo completo degli allegati;
- sottoscrizione formale e definitiva del contratto decentrato integrativo;
- pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (sezione personale – contrattazione integrativa);
- invio della sopraindicata documentazione all'Ufficio Unico della Regione ai sensi dell'art. 37, comma 2, della L.R. 18/2016.

RICHIAMATO l'articolo 45 del citato Contratto collettivo avente ad oggetto le regole per la Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo cui

- A decorrere dal 1° gennaio 2023, in ciascun Ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, destinato ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie e ad incentivare la produttività. A valere dalla medesima data, le risorse stabili determinate ai sensi dell'articolo 32, comma 1 e comma 8, del CCRL 2018 in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016 vengono consolidate al 31/12/2018;
- analogamente vengono consolidate le risorse di cui all'art. 32, comma 3, lettera d) del CCRL 2018 in relazione alle cessazioni dal servizio avvenute fino al 31/12/2021.
- A decorrere da 1° gennaio 2023, gli importi delle risorse stabili da aggiungere (o ridurre) in caso di incremento dell'organico e di trasferimento di personale sono previsti dal comma 2, e sono i medesimi applicati nel contratto CCRL 2018
- A decorrere da 1° gennaio 2023, l'ammontare annuale delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00.
- L'ammontare delle risorse stabili, determinato ai sensi del presente articolo, è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie nei limiti delle somme a tal fine destinate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa; qualora tale ammontare non venga destinato interamente alla predetta finalità, la parte residua

incrementa l'ammontare delle risorse variabili per il medesimo anno. Le progressioni economiche sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. L'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale.

- Le risorse stabili del fondo di cui al comma 1 sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.
- Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:
- dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
- dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;
- per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
- dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 1n del presente contratto.
- Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31/12/2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.
- Gli oneri delle voci stipendiali accessorie diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti. La quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente.

VISTA la legge regionale n. 20 del 6 novembre 2020, avente ad oggetto. “Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo);

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 18/2015, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20/2020 che definisce i seguenti obblighi di finanza pubblica per enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

- assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nella legge regionale 20/2020, che hanno modificato la legge regionale 18/2015, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2020;

RILEVATO che il legislatore regionale ha ritenuto di avvalersi del concetto di sostenibilità finanziaria – introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto

legislativo 30 aprile n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2018, n. 58, per definire i nuovi obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali della Regione, in quanto, rispetto al precedente approccio basato sulla spesa storica, consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione;

VISTI, in particolare:

- il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 il quale stabilisce che gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 che fornisce la definizione di valore soglia in riferimento alla sostenibilità della spesa di personale quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 che definisce spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000
- i commi 5 e 6 dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 i quali stabiliscono che la Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale, tenendo conto delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia;

RIEPILOGATE le disposizioni legislative della Regione Friuli Venezia Giulia che trovano applicazione con decorrenza 01.01.2021:

- art. 19 L.R. 18/2015 così come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 20 del 6.11.2020: 1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
- l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
- la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
- la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.
- la L.R. 12/2014: Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.

RICHIAMATE, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 20/2020:

- la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1758 del 20.11.2020 rubricata: "LR n. 18/2015, come modificata dalla LR n. 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione. determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione preliminare.";
- la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 1885 del 14.12.2020 rubricata: "LR n. 18/2015, come modificata dalla LR n. 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione. determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva."

VERIFICATO pertanto che sulla base della suddetta normativa:

- i vincoli finora previsti dalla Legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non sia applicano agli enti locali della Regione FVG, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati
- non sono applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016, disposti dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017

RICHIAMATA la comunicazione trasmessa dalla Regione FVG – Direzione funzione pubblica e semplificazione (ns. prot. n. 3826 del 31/07/2023) nella quale sono indicate le linee guida per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale;

CONSIDERATO che il Comune di Taipana ha assunto con contratto a tempo determinato, avvalendosi dell'istituto dello scavalco d'eccedenza un istruttore direttivo cat. D dipendente di altro Ente locale per un impiego orari di 12 ore / settimana;

RICHIAMATO l'articolo 43 del CCRL in argomento che disciplina l'erogazione a favore dei piccoli Comuni di un incentivo economico per il personale dipendente che svolga mansioni caratterizzate da multidisciplinarietà;

RILEVATO che è ragionevole prevedere che il Comune di Taipana, alla data del 31/12/2024 rispetti sia i limiti dimensionali che di organico per rientrare in detta fattispecie;

RITENUTO pertanto di prevedere a favore dei dipendenti l'incentivo come di seguito determinato

- 3 dipendenti cat. C: 1.200,00 euro/dipendente
- 1 dipendenti cat. B: 600,00 euro/dipendente
- 1 dipendente cat. D: 1.440,00 euro/dipendente

CONSIDERATO che l'articolo 45 del CCRL specifica che gli oneri delle voci stipendiali accessorie diverse da quelle indicate dai commi 1, 2 e 3, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti. La quantificazione di tali risorse è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale;

RILEVATO pertanto che la quantificazione non dovrà tenere più conto dell'importo stanziato nel 2016 e che, per lo straordinario, non dovranno essere mantenuti i limiti del 1998;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, in sede di certificazione del CCRL 2023 ha evidenziato che gli aumenti vengono rimessi alla scelta e responsabilità dei singoli Enti nell'assunto che le opportunità offerte dalle relative disposizioni contrattuali dovranno essere indirizzate a rappresentare un utile strumento di aumento dell'efficienza organizzativa e un positivo fattore di sviluppo in un'ottica di flessibilità e tempestiva risposta alle esigenze funzionali contingenti;

DATO ATTO che il fondo per il lavoro straordinario ammonta a € 1.616,16 e che il valore delle indennità di cui all'art. 32 comma 6 del CCRL 2018 ammonta ad euro 1.044,56;

RITENUTO di procedere alla costituzione del fondo per l'anno 2024 come da prospetto allegato dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a totali € **10.437,26** di cui:

€ 8.037,26 di risorse stabili;

€ 2.400,00 di risorse variabili;

DATO ATTO che la costituzione è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza pubblica;

PRESO ATTO inoltre che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasmissione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all'art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell'Autorità di Vigilanza

sui Contratti Pubblici, nella parte in cui prevedono l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16 lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", nella sezione del sito Internet denominata "Amministrazione Trasparente", in quanto soggetto alle particolari forme di pubblicità di cui all'art. 19 del medesimo atto normativo;

DATO ATTO invece che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione con le modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall'art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata "Legge di Manutenzione dell'Ordinamento Regionale 2012" e da ultimo modificato dall'art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;

EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell'ordinamento dall'art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;

DATO ATTO che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si procederà con l'inserimento del presente provvedimento, definito "determinazione", nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di considerare le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e sulla base di quelle:

1. di costituire, per l'anno 2024, il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente del comune di Taipana, di cui all'articolo 45 del CCRL 19/07/2023, come da documento allegato, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a totali € **10.437,26** di cui:
 - € 8.037,26 di risorse stabili;
 - € 2.400,00 di risorse variabili;
2. Di determinare l'ammontare delle risorse di bilancio destinate alle indennità 2024, richiamate al comma 10 dell'art. 45 del CCRL 19/07/2023 per l'importo complessivo di € 6.684,56 come da prospetto allegato;
3. Di dare atto che il fondo per lavoro straordinario per l'anno 2024 ammonta ad € 1.616,16;
4. di dare atto che le risorse, complessivamente destinate al personale, trovano adeguato stanziamento nel Bilancio 2024/2026;
5. di dare atto che si procederà con successivi provvedimenti a determinare e liquidare le indennità fisse e ricorrenti per l'anno 2024 sulla base di propri provvedimenti o di norme dei

- Contratti collettivi vigenti;
6. Di inviare copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti per il rilascio della relativa certificazione, così come indicato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo del Veneto n. 263/2016, nonché per il rilascio della certificazione di competenza;
 7. di trasmettere copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto regionale, alla RSU e alla delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti di competenza

Il Responsabile del Servizio
Del Negro Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.